

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 04 Dicembre 2025

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito ISP)

e

- le OO.SS di Intesa Sanpaolo FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN

anche nella loro qualità di Fonti Istitutive del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito FSI);

premesso che

- come condiviso le Parti hanno esaminato i dati relativi a contribuzioni, prestazioni, utilizzi del patrimonio nonché gli andamenti attesi al fine di individuare gli interventi utili a perseguire gli obiettivi di economicità delle gestioni, di equilibrio delle stesse e di sostenibilità nel tempo di FSI;
- inoltre, con l'obiettivo di rafforzamento della partecipazione e dell'inclusività del sistema di Welfare del Gruppo, le Parti hanno, nel tempo, condiviso lo sviluppo di strumenti/coperture per consentire di ampliare il perimetro dei beneficiari e/o di estendere le tutele;
- in considerazione di quanto sopra le Parti si sono incontrate a partire dal mese di luglio 2025 per valutare compiutamente le possibili soluzioni atte a conseguire gli obiettivi menzionati ed hanno condiviso di procedere, da subito, ad effettuare taluni interventi, apportando le necessarie modifiche a Statuto/Regolamenti/Appendici, impegnandosi ad intraprendere ulteriori approfondimenti per una complessiva rivalutazione della situazione di FSI;

si conviene quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. MODIFICHE STATUTARIE

a. BENEFICIARI

Con l'obiettivo di ampliare la finalità mutualistica del Fondo e le modalità di partecipazione allo stesso, le Parti condividono di consentire, a decorrere dal 1° gennaio 2026:

- il mantenimento dell'iscrizione dei figli, dei figli del coniuge o dei figli del coniuge di fatto, indipendentemente dal carico fiscale, già resi beneficiari delle prestazioni del FSI da parte dell'iscritto alla "Gestione iscritti in servizio" anche al venir meno del requisito della convivenza con uno dei genitori (ove richiesto), senza possibilità di estendere le prestazioni ad altri componenti dell'eventuale nuovo nucleo familiare, e versando la contribuzione prevista per i familiari fiscalmente non a carico;
- il mantenimento dell'iscrizione a FSI, con impegno al pagamento dell'intera contribuzione tempo per tempo prevista, comprensiva sia della quota a carico dell'Azienda sia della quota a carico dell'iscritto nonché delle quote degli eventuali familiari resi beneficiari al Personale

iscritto a FSI che perda i requisiti di appartenenza al Gruppo Intesa Sanpaolo per effetto di operazioni societarie e per il quale non venga già previsto nell'ambito degli eventuali accordi sindacali di definizione di dette operazioni, con comunicazione da far pervenire a FSI entro 4 mesi dall'efficacia giuridica dell'evento;

- l'iscrizione a FSI dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A., con richiesta da far pervenire a FSI entro il 4° mese successivo alla nomina (per i componenti attualmente in carica, con comunicazione da far pervenire a FSI entro il 30 aprile 2026, con effetto dell'iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 2026) con inserimento nella "Gestione iscritti in servizio" per coloro che hanno, all'atto della nomina o del rinnovo della stessa, una età inferiore al limite previsto dalla legge, tempo per tempo vigente, per il pensionamento di vecchiaia, e nella "Gestione iscritti in quiescenza" per tutti coloro che hanno superato tale limite. Nel caso in cui un consigliere risulti già iscritto a FSI in quanto dipendente o ex dipendente di ISP o di altra società del Gruppo, per la durata del mandato sarà destinatario, insieme agli eventuali familiari resi beneficiari, delle prestazioni della medesima Gestione in cui risulti già iscritto per effetto del rapporto di lavoro.

A conferma dell'impegno delle Parti nel contrasto a tutte le forme di violenza, al fine di fornire strumenti concreti di tutela delle esigenze degli iscritti che si trovino in contesti di disagio e di situazioni di violenza nelle relazioni familiari, è altresì previsto che la qualifica di familiare beneficiario venga meno, a richiesta dell'iscritto, a seguito di provvedimento di allontanamento disposto dall'Autorità Giudiziaria.

b. CONTRIBUZIONI

Le Parti, in considerazione degli approfondimenti compiuti e per le finalità richiamate in premessa, anche al fine di garantire la continuità di equilibrio delle specifiche gestioni, convengono di modificare le contribuzioni di cui all'Appendice 1 dello Statuto, come segue:

- i. la contribuzione a carico del datore di lavoro per ciascun dipendente o destinatario dell'assegno straordinario del Fondo di Solidarietà iscritto a FSI, una volta effettuata la rivalutazione ISTAT di ciascun anno, è incrementata:
 - di € 50,00 a decorrere dall'esercizio in corso per gli iscritti in servizio alla data del presente accordo;
 - di € 30,00, già versati sino al 31 dicembre 2025 al "Fondo Protezione", per ogni dipendente in servizio e per i destinatari dell'assegno straordinario del Fondo di Solidarietà iscritto al FSI a decorrere dal 1° gennaio 2026;
 - di ulteriori € 45,00 a partire dal 1° gennaio 2028;
- ii. le contribuzioni degli iscritti alla "Gestione iscritti in servizio" sono modificate, a decorrere dal 1° gennaio 2026, come di seguito riportato:
 - 1,10% per sé;
 - 0,20% per ogni familiare a carico sino ad un massimo dello 0,60% (0,10% per ogni familiare a carico per il quale sia attestato lo stato di necessità di sostegno intensivo risultante dalla certificazione medica rilasciata dalla Competente Struttura ASL ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992);
 - 1,20% per ogni familiare non a carico;
- iii. le contribuzioni degli iscritti alla "Gestione iscritti in quiescenza" sono modificate, a decorrere dal 1° gennaio 2026, come di seguito riportato:
 - 0,50% per ogni familiare a carico sino ad un massimo dell'1,50% (0,25% per ogni familiare a carico per il quale sia attestato lo stato di necessità di sostegno intensivo risultante dalla certificazione medica rilasciata dalla Competente Struttura ASL ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992);

- 2,10% per ogni familiare non a carico.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 9 comma 1 dello Statuto, il limite massimo ivi definito, per l'anno 2026, è stabilito in € 135.000,00 fermi restando i criteri rivalutativi stabiliti.

Le quote percentuali previste a carico degli "iscritti in quiescenza" e dei relativi familiari beneficiari, a decorrere dal 1° gennaio 2026, sono applicate su tutte le voci delle pensioni di previdenza pubblica obbligatoria da comunicare all'atto del pensionamento o al momento della maturazione.

3. PRESTAZIONI

Il Regolamento delle Prestazioni per gli iscritti in servizio, e analogamente il Regolamento delle Prestazioni per gli iscritti in quiescenza, sono modificati, a decorrere dal 1° gennaio 2026, come di seguito:

Capitolo "Prestazioni Specialistiche – Alta Diagnostica":

"...

Qualora le prestazioni sopra riportate vengano erogate da medici/strutture totalmente convenzionati, i relativi oneri verranno sostenuti direttamente dal "Fondo Sanitario" sino a concorrenza dei previsti massimali e nel rispetto delle previsioni contenute nel presente Regolamento, con applicazione di una franchigia a carico dell'iscritto del 10%, con un importo minimo di **€ 20 per ciascuna prestazione fruita** ~~€ 15, dell'onere di ogni prestazione fruita, fino al 31 dicembre 2023, importo minimo ridotto a € 10 a partire da 1° gennaio 2024.~~

..."

Capitolo "Prestazioni Specialistiche – Massimali":

"...

Qualora le prestazioni specialistiche rientranti nei massimali sopra indicati vengano erogate da medici/strutture totalmente convenzionati, i relativi oneri verranno sostenuti direttamente dal "Fondo Sanitario" sino a concorrenza dei citati massimali e nel rispetto delle previsioni contenute nel presente Regolamento, con applicazione di una franchigia a carico dell'iscritto pari al 10% con un minimo di **€20 per ciascuna prestazione fruita.** ~~€ 15 per ciascuna prestazione fruita, fino al 31 dicembre 2023, importo minimo ridotto a € 10 a partire da 1° gennaio 2024.~~

..."

Si riportano in allegato per aggiornamento gli elenchi dei Grandi Eventi Patologici e delle Malattie Gravi e Stati Patologici definiti dal Consiglio di Amministrazione di FSI sulla base delle evoluzioni delle tecniche e delle conoscenze mediche (rispettivamente Allegati 3 e 4 del presente accordo).

Le Parti inoltre, al fine di attuare le finalità di cui all'art. 2 dello Statuto, concordano che FSI individui, a decorrere dal 1° gennaio 2026, una copertura di Long Term Care (LTC) ad adesione collettiva, gestita attraverso la Gestione Fondo Protezione, per tutti gli iscritti ad FSI e per i loro familiari beneficiari maggiorenni, assicurando continuità a tutti gli iscritti già aderenti ad una delle coperture LTC in essere presso lo stesso. A tal fine prevedono che la copertura economica avvenga attraverso le specifiche contribuzioni alla Gestione del Fondo Protezione stesso, riportate nell'Appendice 1 (Allegato 2 al presente accordo), incluse le nuove contribuzioni degli iscritti alla "Gestione Mista" e per gli iscritti non coperti dalla LTC prevista dal CCNL di categoria e relativi familiari maggiorenni, nonché facendo ricorso, nella misura

necessaria, alle contribuzioni corrisposte dall'Azienda e dagli iscritti della Gestione iscritti in servizio e della Gestione iscritti in quiescenza, adeguando conseguentemente lo Statuto. Nel caso in cui la copertura comporti recuperi economici derivanti dal positivo andamento della stessa, questi resteranno nella piena disponibilità del FSI, nell'ambito del Fondo Protezione prioritariamente destinati ad iniziative nei confronti di coloro che non possono essere destinatari della relativa copertura e/o di non autosufficienza.

4. ULTERIORI DISPOSIZIONI

In considerazione dell'andamento del risultato operativo (andamento contributi/prestazioni) e di gestione e delle analisi effettuate sulla sostenibilità nel tempo del FSI, con particolare attenzione all'equilibrio delle varie Gestioni e il perdurante disavanzo della Gestione iscritti in quiescenza, le Parti, nel confermare i principi di solidarietà e mutualità tra gli iscritti, condividono che in via transitoria:

- 1) per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 il contributo di solidarietà dalla gestione iscritti in servizio alla gestione iscritti in quiescenza previsto all'art. 25 comma 6 dello Statuto è innalzato al 7%;
- 2) non si terrà in considerazione il vincolo temporale di utilizzo del patrimonio previsto all'art. 25, comma 11 dello Statuto per il 2027, nel caso in cui si sia già applicato per gli anni 2025 e 2026 consecutivamente il ricorso all'utilizzo massimo del 15%.

Tale previsione sarà ricompresa nell'art. 35 dello Statuto.

Le Parti concordano inoltre di attivare sin da subito una Commissione Tecnica composta da un'adeguata rappresentanza dell'Azienda, dai componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione di FSI nonché da componenti delle Delegazioni di Gruppo nel numero di componenti che determina per ogni sigla un massimo di 4 partecipanti.

La Commissione procederà ad un'adeguata analisi relativa all'andamento patrimoniale delle Gestioni, delle prestazioni erogate, all'utilizzo degli eventuali plafond esistenti, nonché alle possibili iniziative di prevenzione, telemedicina o altro che possano migliorare le prestazioni e l'efficienza di FSI in favore di iscritti e familiari beneficiari nel corso del 2026 e del primo semestre del 2027. Le risultanze dei lavori della predetta Commissione saranno sottoposte alle Fonti Istitutive a partire dal mese di luglio 2027 per determinare le iniziative da porre in atto a partire dal 1° gennaio 2028.

Le Parti, inoltre, con riferimento alla copertura LTC collettiva, con la collaborazione della Commissione Tecnica, si impegnano a:

- individuare, entro la fine del 2026, possibili soluzioni per gli iscritti ed i loro familiari maggiorenni che, a seguito delle condizioni di esclusione che saranno previste dalla polizza, non risulti possibile inserire in detta copertura;
- monitorare l'andamento della copertura LTC collettiva che sarà attivata, al fine di valutare nel tempo la percorribilità di soluzioni con gestione in forma diretta della stessa.

Alla luce di tutto quanto ricompreso nel presente accordo, in via eccezionale e per il solo esercizio 2025, in relazione ai prospettati risultati di esercizio relativi alla gestione iscritti in quiescenza, le Parti definiscono che, qualora - disposti gli accrediti ed i riversamenti di cui all'art. 25 dello Statuto ed utilizzate le riserve nei termini ivi stabiliti - si evidenziasse comunque un risultato negativo della gestione iscritti in quiescenza, si attingerà al relativo patrimonio anche oltre il limite del 15% stabilito dallo Statuto, in sostituzione del ripianamento previsto dall'art. 25 comma 10 che prevede l'addebito proporzionale alle contribuzioni corrisposte alla gestione quiescenti. Tale previsione sarà ricompresa nell'art. 35 dello Statuto.

Infine, in via straordinaria, tutti i dipendenti delle Società di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto che non risultano iscritti ad FSI al 31 dicembre 2025, potranno essere iscritti ad FSI a decorrere

dal 1° gennaio 2026, con richiesta di iscrizione da manifestare entro il 30 aprile 2026 e con possibilità - entro il medesimo termine - di rendere beneficiari gli eventuali familiari rientranti nelle previsioni statutarie, beneficiando delle prestazioni di cui all'Appendice 2 dello Statuto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per un periodo di due anni nel corso del quale l'Azienda verserà il contributo a proprio carico e l'iscritto corrisponderà il "contributo di ingresso" per sé e per i familiari a carico, oltre a quanto previsto per i familiari non a carico.

La mancata richiesta di iscrizione comporterà l'impossibilità di qualsiasi successiva futura iscrizione a FSI.

Alla luce delle modifiche sopra riportate lo Statuto del FSI e l'Appendice 1 sono aggiornati rispettivamente negli Allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

INTESA SANPAOLO S.p.A.

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN